



M  
37244-21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

composta dai signori magistrati:

**dott. Adelaide AMENDOLA**  
**dott. Enrico SCODITTI**  
**dott. Francesco Maria CIRILLO**  
**dott. Emilio IANNELLO**  
**dott. Augusto TATANGELO**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al numero 31271 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto

da

PC

(C.F.: X )

rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Malara (C.F.: X )

**-ricorrente-**

**nei confronti di**

FC

(C.F.: X )

rappresentata e difesa dagli avvocati Carolina Valensise (C.F.: X ) e Eleonora Finazzi Agrò (C.F.: X )

**-controricorrente-**

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.6566/2019, depositata in data 18 aprile 2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

**Fatti di causa**

CF ha promosso l'esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti del coniuge separato CP , sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto emesso nel giudizio di divorzio, di fissazione di un

Oggetto:

Opposizione  
all'esecuzione  
(ART. 615 C.P.C.)

Ad. 15/07/2021 C.C.

R.G. n. 31271/2019

Rep. \_\_\_\_\_

han 37244

assegno per il mantenimento del figlio della coppia, in favore della F e a carico del P ).

Il Pesa ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

L'opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Civitavecchia, che ha condannato la F a restituire al P le somme pignorate e frattanto assegnate in suo favore, non essendo stata sospesa l'esecuzione.

Il Tribunale di Civitavecchia, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato l'opposizione.

Ricorre il P, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la F.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

### **Ragioni della decisione**

**1.** Con l'unico motivo del ricorso si denuncia «Violazione o falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 81 c.p.c.».

Secondo il ricorrente P, la F non era legittimata ad agire in via esecutiva onde ottenere il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio N, fissato a suo carico nel corso del giudizio di divorzio, in mancanza del presupposto della convivenza del figlio stesso con la madre (circostanza di fatto che assume peraltro sopravvenuta alla formazione del titolo), nel periodo relativo.

Il ricorso è manifestamente infondato, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 360 *bis* n. 1 c.p.c..

Per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, nel provvedimento posto in esecuzione era stato espressamente

previsto che il pagamento del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del P fosse da questi corrisposto direttamente in favore della F, sebbene lo stesso P fosse il genitore collocatario in via prevalente del figlio.

Secondo il tribunale, di conseguenza, la F era l'unica legittimata a pretendere il pagamento di detto assegno, anche in via esecutiva, mentre i fatti sopravvenuti, ivi inclusi quelli relativi alle vicende abitative e di vita del figlio, avrebbero potuto esclusivamente essere fatti valere dal debitore per ottenere la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, nel relativo giudizio di cognizione, non in sede di opposizione all'esecuzione.

La sentenza impugnata risulta, sul punto in contestazione, pienamente conforme all'indirizzo costante di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni sufficienti a rivedere), in tema di legittimazione all'azione esecutiva sulla base di titoli di formazione giudiziale relativi all'obbligo di versamento di contributi per il mantenimento dei figli, nei rapporti tra coniugi separati e/o divorziati, secondo il quale, con l'opposizione all'esecuzione, *«possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere invece esclusivamente col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970»* (cfr., tra le tante: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13872 del 09/11/2001, Rv. 550122 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014, Rv. 632384 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27602 del 03/12/2020, Rv. 660051 - 01; cfr. in particolare, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, Rv. 654560 - 01; nella motivazione di tale ultima pronuncia è specificamente ribadito quanto segue: *«il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di effica-*

cia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico»; cfr., in precedenza, anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 430 del 18/01/1980, Rv. 403797 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 553 del 25/01/1979, Rv. 396671 - 01).

Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.

**2.** Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

### per questi motivi

#### La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.


Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 15 luglio 2021.

**Il presidente**

**Adelaide AMENDOLA**



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
29 NOV 2021



IL CANCELLIERE ESPERTO  
Vincenzo Pio Massimiliano Giambresini

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Vincenzo Pio Massimiliano Giambresini